



Under the patronage of C.O.E.

**In collaborazione con il progetto BE.PRA.S.A. della Commissione Europea / ULSS 20 Verona
Istituto Superiore di Sanità**

Conferenza di consenso: Incidenti sciistici, una crescente sfida planetaria

LA CARTA DI TORINO SULLA SICUREZZA SUGLI SCI

Torino, Italia

5 febbraio 2006

La “**Carta di Torino sulla sicurezza sugli sci**” qui presentata è il risultato della *Conferenza di consenso ‘Incidenti sciistici: una crescente sfida planetaria’* tenutasi a Torino il 5 febbraio nel contesto delle **Olimpiadi Invernali 2006**.

La Carta è stata stilata da un comitato di esperti e specialisti delegati dai Governi che hanno lavorato con il coordinamento di TOROC, BE.PRA.S.A. (progetto cofinanziato da Commissione Europea e ULSS 20 Verona) e Istituto Superiore di Sanità.

Resta inteso che la Carta non si prefigge l’intento di stendere nuovi diritti con valore legale, il suo scopo è, piuttosto, connettere libertà e principi fondamentali esistenti e renderli più visibili a cittadini ed istituzioni.



PREMESSA

I partecipanti alla Conferenza di consenso sulla “Carta di Torino sulla sicurezza sugli sci”,

riguardo lo sport in generale

- consapevoli dell'importante contributo dello sport e dell'esercizio fisico per la salute e il benessere;
- convinti che sia possibile riuscire a promuovere l'esercizio sportivo e nel contempo ridurre il rischio di incidenti;
- ritenendo che un elevato livello di sicurezza faciliti la divulgazione dello sport e diminuisca i timori sui potenziali rischi per la salute causati dallo sport;
- considerando la prevenzione degli incidenti in tutti i tipi di attività sportive uno strumento fondamentale per migliorare i benefici dello sport sulla salute;
- evidenziando il fatto che il diritto alla vita include il diritto di vivere in buona salute e sicurezza, in linea con le conoscenze e la tecnologia attualmente disponibili;
- sapendo che incidenti e infortuni in generale sono stati identificati come un problema sanitario di grave portata a livello globale e che gli infortuni comportano un gravissimo onere finanziario al sistema sanitario, al sistema previdenziale e ai sistemi economici oltre a costituire un notevole onere collettivo per le società;

riguardo le attività sciistiche

- consapevoli dei significativi miglioramenti già ottenuti negli ultimi decenni in ambito di sicurezza sugli sci e dell'esistenza di un investimento significativo nel rendere lo sci uno sport sicuro;
- ritenendo che sia possibile innalzare il livello di sicurezza per gli sciatori mediante la coerente attuazione di efficaci misure esistenti e lo sviluppo di misure nuove;
- consapevoli che l'identificazione e la diffusione di migliori prassi per la prevenzione di infortuni in ambito sciistico sono di suprema importanza nel raggiungere l'obiettivo della maggiore sicurezza;
- ritenendo che sono della massima importanza non soltanto il comportamento personale di coloro che praticano lo sport ma anche la sicurezza dell'ambiente nel quale le persone sciano e la sicurezza dei prodotti e dei servizi implicati nelle attività sciistiche;
- persuasi che l'effettiva prevenzione degli infortuni sciistici richiede un approccio integrato e sostenibile, perseguibile unendo le forze tra tutti i settori e tra gli stakeholder, oltre che incoraggiando collaborazione e azioni coordinate tra tutti gli attori internazionali, nazionali e regionali rilevanti;
- affermando che è necessario sviluppare e condividere una prospettiva comune e implementare norme e standard globali per tutti gli aspetti rilevanti della sicurezza sugli sci;



qui convengono quanto segue:

Art. 1 Obiettivi della Carta

Lo scopo di questa iniziativa è fissare i fondamenti indispensabili per articolare una prospettiva universale comune, implementare norme globali e sviluppare ulteriormente questi standard affinché abbraccino tutti gli aspetti della sicurezza rilevanti per le attività sciistiche, così da ridurre realmente l'onere degli infortuni in questo ambito e sostenere le attività sportive e i relativi benefici per la salute anche incentivando la sicurezza. Da piattaforme comuni, creare stimoli per un'efficace prevenzione degli infortuni.

Art.2 Responsabilità

La sicurezza nelle attività sciistiche è responsabilità degli individui che le praticano, della legislazione e dei governi a tutti i livelli, di imprese e organizzazioni non-profit correlate a questi sport (quali operatori di funivie, scuole di sport sulla neve, dettaglianti sportivi e fornitori di servizi di noleggio, fornitori di alloggio in stazioni sciistiche, produttori e dettaglianti di articoli sportivi, organizzazioni di marketing a tutti i livelli, associazioni sportive, media, assicurazioni, enti di normazione) e di organizzazioni che si occupano della promozione in campo sanitario e della sicurezza e qualsiasi altro argomento relativo agli sport sciistici.

Art. 3 Non-discriminazione

Nessuna discriminazione per motivi di sesso, età, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altro, di origine nazionale o sociale, sarà ammessa nell'accesso allo sci, alle altre attività di sport sulla neve e alle relative misure di sicurezza.

Art.4 Gruppi vulnerabili

Si presterà particolare attenzione a tutte le esigenze dei gruppi vulnerabili e, se necessario, saranno prese misure preventive supplementari, designate ad abilitare gruppi vulnerabili e individui/gruppi svantaggiati/disabili a praticare attività sciistiche con un elevato livello di sicurezza.

Art.5 Bambini

Speciale attenzione, tra i gruppi vulnerabili, sarà rivolta alla sicurezza del bambino. I bambini iniziano a sciare prima di essere completamente consapevoli dei rischi implicati, della loro abilità o dei loro limiti. Particolare sostegno deve essere fornito ai bambini da famiglie, istituzioni didattiche e personale altamente specializzato. Ai bambini durante le attività di sci devono essere insegnati comportamenti e regole. Ciò contribuirà a migliorare l'approccio dei bambini alle attività montane con effetti positivi sulla loro salute fisica e mentale.

Art.6 Aree operative

Per raggiungere un elevato livello di sicurezza, servono linee guida o standard nelle aree:

- Istruzione e informazioni
- Attrezzature e servizi correlati
- Infrastrutture e servizi correlati.



Art.7 Diffusione delle informazioni

Tutti i servizi di cui all'Art. 2 hanno la responsabilità di contribuire a far sì che clienti o cittadini, membri, ospiti o lettori siano bene informati e orientati alla sicurezza. La responsabilità dell'informazione non riguarda in un unico settore. Le informazioni fornite devono essere appropriate per le specifiche situazioni. L'efficacia dell'informazione deve essere gestita .

Art.8 Diritto alla sicurezza

Ogni individuo ha il diritto di non subire danni provocati da servizi non sicuri, da strutture o materiali non sicuri e dal comportamento scorretto di altri partecipanti a sport sulla neve e ha il diritto di accedere a materiali, servizi, strutture, allenamento e trattamenti che rispondano a standard di sicurezza elevati.

Art.9 Diritto all'informazione e all'istruzione

Ogni individuo ha il diritto di avere informazioni su rischi e misure preventive disponibili, sulle misure preventive adottate, i servizi e i materiali disponibili, le norme sulle apparecchiature e l'imposizione di utilizzarle, le regole di condotta adottabili e ogni altro tipo di indicazione, quali i numeri di emergenza, considerati utili per ridurre il rischio di infortunio ed, eventualmente, per ricevere la cura adeguata. Le informazioni devono essere corrette e facilmente comprensibili, positive, incoraggianti e utili.

Art.10 Diritto di scelta

A tutti gli individui deve essere data la possibilità di scegliere tra una gamma di prodotti e servizi di qualità e standard di sicurezza elevati e di scegliere quanto chiaramente riconoscibile come migliore prassi riguardo alle condizioni ambientali, fisiche, sociali, culturali, economiche e tecnologiche.

Art. 11 Responsabilità dei singoli

È dovere dei fornitori di servizi per lo sport sensibilizzare i singoli partecipanti su informazioni e regolamentazioni rilevanti per la sicurezza. Tutti gli individui hanno il dovere di seguire i codici di condotta esistenti mirati a minimizzare il rischio di incidenti. Le regole di condotta armonizzate per la sicurezza negli sport sciistici (quali le regole FIS) devono essere note e rispettate.

Art. 12 Responsabilità dei governi

Poiché la sicurezza sugli sci è una questione polisetoriale, i governi hanno la responsabilità di sviluppare, attuare, rafforzare e valutare politiche e programmi ad ampio raggio. Tali politiche e programmi devono coprire tutti i campi di azione in conformità con l'Art. 6 (ambienti favorevoli, prodotti e servizi sicuri, informazione ed educazione permanente). Tali politiche e programmi devono essere condotti da un settore designato (ovvero: salute, sport o consumatori).

Art. 13 Sviluppo della conoscenza

Tutte le decisioni prese riguardo a misure di prevenzione degli infortuni devono basarsi su dati di fatto. Il controllo affidabile ed esaustivo degli infortuni come routine, in conformità agli standard internazionali, è cruciale per quantificare i problemi, identificare i fattori di rischio e monitorare l'efficacia degli interventi. Sistemi di comunicazione e di informazione sostenibili sono necessari per condividere esperienze e conoscere le buone prassi. Istituzioni dedicate assicurano una risposta alla necessità della ricerca, la consulenza di esperti, la perorazione e la diffusione dell'informazione, che sono di suprema importanza per approfondire a tutti i livelli una corretta comprensione della questione.



Art. 14 *Capacity building delle risorse umane*

Per potenziare la sicurezza, sono necessarie maggiori capacità e migliore conoscenza. I membri dei settori implicati devono essere informati, addestrati e motivati per adempiere alle proprie responsabilità: ciò richiede il sostegno professionale di un adeguato processo di capacity building. L'odierna percezione di costruzione delle capacità va molto oltre il concetto di addestramento e include la gestione del cambiamento, il potenziamento del coordinamento, l'incoraggiamento della comunicazione e l'assicurazione che dati e informazioni siano reciprocamente condivisi. È quindi indispensabile una visione ampia ed olistica dello sviluppo delle capacità.

Art. 15 *Collaborazione degli stakeholder*

Non possono esistere efficaci politiche di prevenzione degli infortuni senza una fruttuosa collaborazione tra ricercatori, professionisti e responsabili a livello decisionale. È importante promuovere una collaborazione permanente e costante e la partnership degli stakeholder dei settori pubblico e privato, perché entrambi i settori troveranno interesse comune da un miglioramento della sicurezza nelle attività sciistiche.

Art. 16 *Collaborazione a livello regionale, nazionale ed internazionale*

Per assicurare un efficace scambio di esperienze e conoscenza di buone prassi, è necessario un sistema di comunicazione internazionale stabile, oltre al benchmarking internazionale. Questo sistema di comunicazione internazionale sarà più efficace se si basa su sistemi di comunicazione regionali e nazionali consolidati in ogni Stato.

Art. 17 *Migliori prassi*

Di suprema importanza è l'adozione di prassi basate su riprova che, attraverso un continuo processo di monitoraggio, valutazione e condivisione dell'esperienza, diverrà l'adozione di migliori prassi condivise. Il concetto e l'identificazione delle migliori prassi sono valori strettamente collegati ai cambiamenti sociali, economici e tecnologici, vale a dire che quanto è una migliore prassi oggi non lo sarà necessariamente domani.

Art. 18. *Armonizzazione legale*

Deve essere incoraggiata l'adozione di misure che tendono all'armonizzazione legale nei Paesi nel campo della sicurezza degli sport sulla neve. Uno sforzo significativo, mirante all'armonizzazione legale, rappresenta la base di un efficace ed efficiente sistema di condivisione della migliore prassi. Questo processo, tuttavia, può avere successo unicamente se tiene in alta considerazione le differenze sostanziali che vi sono tra i diversi stati nel contesto economico, sociale, culturale e ambientale.



LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA CARTA

I partecipanti alla conferenza di consenso hanno incaricato il progetto BEPRASA, congiuntamente alla Associazione Europea per la Prevenzione degli Infortuni (EuroSafe), di presentare la carta ai più importanti stakeholder nazionali e internazionali, come definito all'Art. 2, perché sia esaminata.

La Carta è presentata perché sia presa in considerazione alla società civile, alle istituzioni regionali, nazionali e internazionali e a chiunque sia in grado di contribuire alla tutela di questi diritti.

La Carta sarà presentata per avvallo, adozione, e/o commenti. Gli stakeholder sono invitati ad appoggiare l'implementazione. BEPRASA riferirà ai partecipanti circa i progressi in occasione della Prima conferenza europea sulla prevenzione degli infortuni che si terrà in giugno 2006.

GLOSSARIO

Definizione: sci

Per semplicità, con il termine sci si intendono sempre sia sci sia snowboard. Questa carta si occupa di sci e snowboard su discese preparate o su piste marcate ma non preparate. Il fulcro è costituito da queste attività sportive, praticate per hobby da sportivi che utilizzano attrezzature e servizi turistici. La Carta non si occupa di gare e non copre attività svolte fuoripista come sci escursionismo o eliski, dove l'assunzione di rischi e le precauzioni per la sicurezza rientrano primariamente nella responsabilità dei singoli sportivi. Essa inoltre non fornisce parere specifico sulla valutazione del rischio dei sistemi tecnici o su pericoli naturali come le valanghe.

Definizione: prevenzione degli incidenti sciistici

La prevenzione degli incidenti sciistici è il risultato di un processo complesso, dove gli esseri umani interagiscono con il loro ambiente, che è di ordine fisico, sociale, culturale, tecnologico, politico, economico e organizzativo, al fine di impostare condizioni più sicure nella pratica delle attività sciistiche e ridurre, in tal modo, il rischio di infortunio.

Definizione: sicurezza

La sicurezza è uno stato nel quale i pericoli e le condizioni che determinano danno fisico, psicologico o materiale sono controllati allo scopo di preservare la salute e il benessere degli individui. La sicurezza, negli intendimenti della presente Carta, è tale basso livello di rischio, ottenibile mediante una implementazione accurata di efficaci misure disponibili, accessibili e accettabili.

Definizione: prodotto sicuro

Per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto che, in condizioni di utilizzo normale o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, ove applicabile, la messa in servizio, l'installazione e i requisiti di manutenzione, non presenta rischio alcuno ovvero soltanto il rischio minimo compatibile con l'uso del prodotto stesso, considerato accettabile e coerente con un elevato grado di protezione per la sicurezza e la salute delle persone.



Hanno partecipato ai lavori e hanno personalmente avallato la Carta:

ISTITUZIONE

- Istituto di salute pubblica della Repubblica di Slovenia
- FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) – Comunicazioni e Relazioni pubbliche
- ULSS 20 Verona, (Italia)
- Commissione Europea – Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori
- 118 Servizio di emergenza sanitaria Piemonte, (Italia)
- Regione Val d'Aosta
- Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni (Svizzera)
- 118 Servizio di emergenza sanitaria Provincia di Verona (Italia)
- Associazione italiana amministratori stazioni sciistiche
- BE.PRA.S.A. - ULSS 20 Verona (Italia)
- ASA CTO-CRF-ICORMA Torino (Italia)
- ENSA Ecole Nationale de Ski et d'Alpinism (Francia)
- CORIS Italia
- 118 Servizio di emergenza sanitaria Piemonte, (Italia)
- Istituto Superiore di Sanità (Italia)
- Kuratorium für Schutz und Sicherheit - Institute Sicher Leben (Austria)
- RAM Company (USA)
- Direttore dei servizi medici TOROC
- ULSS 20 Verona, (Italia)
- Assicurazione Coris International (Italia)
- Istituto Superiore di Sanità (Italia)
- CORIS Italia
- Carabinieri – Centro Addestramento Alpino (Italia)
- BE.PRA.S.A. - ULSS 20 Verona, (Italia)
- Polizia di Stato Italiana – Servizio di vigilanza e soccorso in località sciistiche
- Comitato italiano montagna
- CNSAS –Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Italia)

NOME

Albreht Tit
Baldessari Claudio

Bebber Chiara
Billaux Cecile

Bono Danilo
Brait Ulisse
Buhmann Brigitte
Cipolotti Giovanni
del Bo Aldo
Detogni Claudio
Enrichens Francesco
Fleury Bruno
Fossati Matteo
Ghiselli Gianluca
Giustini Marco
Kisser Rupert

Mason John
Massazza Giuseppe
Pagani Gianmarco
Pascazio Gianfranco
Pitidis Alessio
Stranges Lello
Tarfusser Peter Paul
Touchet Robin
Volpe Giuseppe
Zani Lino
Zani Valerio



I seguenti soggetti hanno partecipato ai lavori in qualità di osservatori:

ISTITUZIONE	NOME
• Ski Engadin (Svizzera)	Bogner Dieter
• IUAV Università di Venezia Centro di ricerca per la sicurezza e la cultura alpina FESI (Federazione Europea delle Industrie di Articoli Sportivi)	Chiapponi Medardo
• F.I.A.N.E.T. (Federazione internazionale di associazioni nazionali di gestori di impianti a fune)	Lazzari Sandro
• SKUS - Commissione Svizzera per la Prevenzione degli Infortuni sulle piste per Sport sulla Neve	Mathys Heinz Walter
• CORIS Suisse	Mauron Daniel
• IUAV Università di Venezia Centro di ricerca per la sicurezza e la cultura alpina FESI (Federazione Europea delle Industrie di Articoli Sportivi)	Mazzonetto Gianni

Contributi esterni:

ISTITUZIONE	NOME
• European Child Safety Alliance, EuroSafe (Paesi Bassi)	Vincenten Joanne

Dr. Giuseppe Massazza
Direttore dei servizi medici
TORINO 2006

Dr. Alessio Pitidis
Istituto Superiore di Sanità

Dr. Claudio Detogni
ULSS 20 Verona
Capo progetto
BE.PRA.S.A.

Torino, 5 febbraio 2006